

## **IP156 - KIA-GARANZIA AUTO**

*Provvedimento n. 23672*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 giugno 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l'articolo 7, comma 3, del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007;

VISTO il provvedimento n. 23013 del 23 novembre 2011 con cui l'Autorità ha deliberato che la pratica commerciale posta in essere dalla società Kia Motors Italia S.p.A. costituiva, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 22 del Codice del Consumo, e con cui ne vietava la ulteriore diffusione;

VISTA la delibera del 21 marzo 2012 con cui l'Autorità ha contestato a Kia Motors Italia S.p.A. la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 23013 del 23 novembre 2011 ed ha avviato il procedimento IP156 per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo notificato in data 8 aprile 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che con la delibera dall'Autorità del 6 giugno 2012, il procedimento IP156, è stato integrato nei confronti della società Kia Motors Company Italy S.r.l., facente parte del gruppo Kia, risultata titolare a fronte dell'avvenuto conferimento del ramo d'azienda relativo alla commercializzazione, alla vendita ed alla promozione sul territorio nazionale dei veicoli KIA, delle iniziative pubblicitarie di cui trattasi;

CONSIDERATO che alla luce della delibera di integrazione dell'istruttoria nei confronti della società Kia Motors Company Italy S.r.l. è necessario assicurare un adeguato contraddittorio alle Parti;

RITENUTO, pertanto, necessario, ai sensi del citato articolo 7, comma 3, del Regolamento, prorogare di sessanta giorni il termine di conclusione del procedimento;

### **DELIBERA**

di prorogare al 7 ottobre 2012 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*